

POLITECNICO DI MILANO

Capitolato speciale d'oneri

**PER L'AFFIDAMENTO A MEZZO DI GARA UFFICIOSA DELLA FORNITURA DI
CORSI DI INGLESE PER PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DEL
POLITECNICO DI MILANO**

INDICE

Art. 1 - Oggetto della fornitura	3
Art. 1.1 – Test iniziale di conoscenza della lingua inglese	3
Art. 1.2 – Modalità di svolgimento dei corsi	3
Art. 1.3 – Livello di conoscenza da acquisire e certificazioni	4
Art. 1.4 – Responsabile del servizio e reportistica	4
Art. 2 - Importo della fornitura	5
Art. 3 - Personale	5
Art. 4 - Continuità dei servizi	6
Art. 5 - Clausole di gradimento	6
Art. 6 - Regolarità del servizio – controlli - penalità	6
Art. 7 – Riservatezza	7
Art. 8 – Modalità di presentazione delle fatture e pagamento	7
Art. 9 - Clausola risolutiva espressa	7
Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari	7
Art. 11 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano	8
Art. 12 – Foro competente	8
Art. 13 – Trattamento dati	8

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Il servizio consiste nel realizzare corsi di lingua inglese 'in presenza' finalizzati a consentire la formazione del PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO del Politecnico di Milano.

È richiesta l'erogazione di una specifica formazione che non solo consenta l'autonomia linguistica, ma assicuri la specializzazione lessicale e l'eccellenza comunicativa.

Inoltre, dovrà essere previsto un idoneo supporto alla redazione di materiale legato alla specifica attività lavorativa del personale del Politecnico di Milano.

L'organizzazione dei corsi dovrà essere condotta sulla base dell'offerta tecnica presentata e dovrà in ogni caso rispettare le caratteristiche minime inderogabili di seguito indicate.

Art. 1.1 – Test iniziale di conoscenza della lingua inglese

Dovrà essere somministrato un test per verificare i requisiti di conoscenza della lingua ai partecipanti identificati dall'Amministrazione, in un numero indicativo di circa 150, secondo le modalità esplicitate nell'offerta dell'impresa affidataria.

Il test dovrà essere somministrato nelle date da concordarsi con l'Amministrazione, il fornitore dovrà in ogni caso garantire la sua disponibilità ad effettuare il test entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione della presente gara.

Il test è finalizzato alla valutazione delle competenze in ingresso e l'esatto posizionamento sulla scala dei livelli CEF.

I risultati del test dovranno essere consegnati all'Amministrazione.

Il Fornitore dovrà fornire una relazione accurata che illustri il fabbisogno formativo specifico come rilevato dalla somministrazione del Test e proponga le modalità operative di dettaglio dell'organizzazione dei corsi, le composizioni delle classi, l'articolazione delle lezioni e il numero di lezioni consigliate per ciascun dipendente del Politecnico di Milano .

Tale reportistica dovrà essere consegnata entro 15 giorni dall'aggiudicazione della gara.

La somministrazione del Test si intende inclusa nei corrispettivi erogati per lo svolgimento dei corsi e non saranno dunque riconosciuti costi specifici.

Art. 1.2 – Modalità di svolgimento dei corsi

I corsi dovranno svolgersi presso il Politecnico di Milano, nelle sedi di Milano-Leonardo e Milano-Bovisa, a partire da giugno 2014 e concludersi entro la fine del mese di giugno 2016.

Il calendario e gli orari saranno definiti dal Politecnico di Milano secondo le esigenze del proprio Personale in formazione.

I corsi dovranno essere organizzati in classi al più di 6 persone, con un livello omogeneo di conoscenza della lingua inglese.

Il Fornitore dovrà essere in grado di garantire un numero anche elevato di lezioni parallele nel medesimo orario. Gli orari delle lezioni dovranno infatti essere concordati sulla base delle disponibilità dei dipendenti del Politecnico di Milano, anche in considerazione dei loro impegni lavorativi, e non potranno essere sollevate eccezioni dal fornitore in merito al numero di lezioni richieste nel medesimo orario.

Sono previsti all'incirca 25 gruppi che dovranno svolgere lezioni da 90 o 120 minuti con cadenza settimanale, finalizzate al raggiungimento dell'autonomia linguistica in funzione del livello di partenza di conoscenza della lingua e delle richieste professionali.

Art. 1.3 – Livello di conoscenza da acquisire e certificazioni

I corsi dovranno essere organizzati in modo tale da garantire la conoscenza acquisita della lingua inglese

- almeno di livello B1, per i partecipanti che hanno un livello base di conoscenza della lingua, rispetto ai vigenti standard CEF del quadro comune europeo di riferimento per le competenze linguistiche
- l'acquisizione di un livello superiore per i partecipanti che hanno un livello medio di conoscenza della lingua (B1 e B2), rispetto ai vigenti standard CEF del quadro comune europeo di riferimento per le competenze linguistiche (ad esempio un livello B2 dovrà conseguire certificazione di livello C1).

Durante lo svolgimento dei corsi dovranno essere previste valutazioni intermedie dei risultati raggiunti.

Dovrà essere garantita la possibilità per i partecipanti del corso che ne facciano richiesta di conseguire, mediante International test, il certificato attestante la conoscenza della lingua inglese al livello B1, B2 o C1, secondo i vigenti standard europei di conoscenza della lingua. L'erogazione del test e il rilascio del certificato si intendono inclusi nel corrispettivo erogato per il corso e non dovranno comportare ulteriori costi.

Art. 1.4 – Responsabile del servizio e reportistica

Dovrà essere prevista la figura di un responsabile, referente nei confronti dell'Amministrazione, in possesso di provata esperienza di coordinamento e direzione di servizi analoghi all'oggetto dell'affidamento.

Tale figura dovrà partecipare attivamente a tutti gli incontri di programmazione e verifica, sia dei singoli servizi sia di livello strategico, laddove sia richiesta la sua presenza.

Il responsabile dovrà inoltre occuparsi della raccolta dei registri di presenza e di fornire idonea reportistica in ordine agli esiti delle valutazioni periodiche di apprendimento.

Tale reportistica dovrà essere consegnata mensilmente riguardo le presenze, semestralmente riguardo le valutazioni, e comunque entro 5 giorni dalla conclusione del periodo.

Inoltre dovrà prendersi carico di tutte le comunicazioni indirizzate ai partecipanti dei corsi per l'organizzazione e la gestione dell'attività didattica quotidiana.

Art. 2 - Importo della fornitura

Il prezzo presunto e stimato e non garantito posto a base di offerta è fissato in 88.000,00 € esente Iva.

Non verranno ammesse offerte riferite ad un numero di ore di lezione inferiore a quello fissato o di importo complessivo superiore a quello a base d'asta.

L'importo della fornitura è calcolato sulla base del numero massimo di ore di corso da erogare, così definito:

N. partecipanti stimati	150
N. classi stimate	25
Prezzo euro/ora	55
Totale ore	1600

Le ore che dovrà seguire ciascun gruppo saranno stabilite successivamente al test di ingresso, sulla base del livello di conoscenza della lingua certificato durante il test e delle ore necessarie a raggiungere, al termine del corso, il livello minimo richiesto e definito dal patto formativo, rispetto ai vigenti standard CEF.

Il pagamento dei servizi sarà corrisposto sulla base dei corsi effettivamente erogati e dei costi orari esposti nella tabella precedente, applicando lo sconto offerto in sede di gara.

Il corrispettivo nei confronti del fornitore è determinato unicamente sulla base delle ore di corso erogate: tale prezzo deve considerarsi comprensivo di materiali didattici e di ogni altra eventuale voce di costo.

L'ammontare definitivo dell'appalto verrà determinato a misura, dal computo delle prestazioni effettivamente eseguite.

Gli importi succitati non sono pertanto impegnativi per l'Amministrazione appaltante, la quale si riserva la facoltà di apportarvi variazioni in più o in meno, a seconda delle effettive proprie esigenze, senza che l'impresa possa accampare pretese per indennizzi o risarcimenti di sorta.

A norma della disciplina vigente (decreti legislativi nn. 163/06 e 81/08) le Unità ordinanti reputano che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell'aggiudicatario e pertanto non reputano opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.

Il Fornitore:

- formulerà l'offerta avendo preso conoscenza di tutte le circostanze di fatto e di luogo, sia generali che particolari, che possono influire sulla determinazione delle condizioni economiche e che potranno incidere sull'esecuzione delle attività oggetto della fornitura.
- non eccepirà, nello svolgimento delle attività oggetto della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal C.C. e non escluse dalla legge.
- avendo tenuto conto di quanto sopra nella formulazione dell'offerta, riterrà quest'ultima complessivamente congrua e remunerativa senza riserva alcuna.

Art. 3 - Personale

L'impresa dovrà impiegare, per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, un numero adeguato di personale certificato e qualificato, esperto nell'insegnamento della lingua inglese, con regolare rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

L'impresa dovrà garantire, per il personale, il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi nazionali e locali di categoria, nonché il puntuale adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.

L'impresa è tenuta ad assicurare ai lavoratori non dipendenti un trattamento economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti.

L'impresa dovrà garantire in qualunque momento la sostituzione del personale che dovesse assentarsi dal servizio per qualsiasi ragione.

Art. 4 - Continuità dei servizi

L'impresa è obbligata a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenza a qualsiasi titolo.

La sostituzione per malattia del personale dovrà essere immediata.

In ogni caso, il personale sostitutivo, integrativo o supplente, dovrà possedere i medesimi requisiti di quello impiegato o sostituito.

Art. 5 - Clausole di gradimento

I corsi devono essere tenuti da insegnanti preferibilmente madrelingua il cui curriculum vitae attesti il possesso di un'esperienza almeno biennale nel settore della formazione linguistica.

Su richiesta dell'Amministrazione il Fornitore dovrà fornire, entro 5 giorni lavorativi, curriculum vitae degli insegnanti.

L'Amministrazione può, in qualsiasi momento, effettuare verifiche sul possesso dell'esperienza richiesta agli insegnanti preposti al servizio e, altresì, sottoporli a valutazione da parte degli studenti. Nel caso in cui le verifiche e/o la valutazione avessero esito negativo, e quindi non risultassero di suo gradimento, l'Amministrazione con comunicazione scritta chiederà all'impresa la sostituzione immediata dell'insegnante.

Nel caso in cui l'Amministrazione riscontrasse in qualsiasi momento, e anche in sede di controllo l'assenza dei requisiti sopra richiesti, oltre a chiedere l'allontanamento e la sostituzione dell'insegnante procederà ad applicare una penale di € 1.000,00.

Art. 6 - Regolarità del servizio – controlli - penalità

Il Fornitore è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura di cui al presente capitolato nel rispetto delle modalità e dei tempi definiti dalla pianificazione concordata con il Committente.

Il Fornitore riconosce al Committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte. Qualora fosse riscontrata un'inadempienza dovuta a mancata, ritardata o insufficiente esecuzione delle prestazioni, il Committente procederà a comunicare per iscritto l'accertamento della stessa ed all'applicazione della penalità quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di euro 250,00= ad un massimo di euro 2.500,00=, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio o per ogni mancato svolgimento di una lezione programmata per cause imputabili all'impresa sarà addebitata una penale di € 500,00.

Per ogni giorno di ritardo nell'avvio del test iniziale di conoscenza della lingua inglese sarà addebitata una penale di € 500,00.

Per ogni giorno di ritardo nell'invio della reportistica prevista all'Art.1.4 sarà addebitata una penale di € 100,00.

L'Amministrazione si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice raccomandata a.r., con conseguente esecuzione del servizio in danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni.

Nel caso che l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'ammontare dell'affidamento, il rapporto in essere sarà da considerarsi risolto di diritto.

L'amministrazione si riserva, in tal caso, la facoltà di interpellare il secondo classificato.

Art. 7 – Riservatezza

Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dall'Amministrazione.

Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo alla Fondazione Politecnico di Milano, al Politecnico di Milano e al suo know-how.

Il Fornitore si impegna altresì a restituire all'Amministrazione, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività commissionate tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla Committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.

Art. 8 – Modalità di presentazione delle fatture e pagamento

La fatturazione, a fronte di consuntivazione approvata dal Committente, avverrà su base mensile ed il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione, previa ricezione della fattura tramite posta elettronica all'indirizzo che verrà specificato in sede di aggiudicazione.

Art. 9 - Clausola risolutiva espressa

Si prevede espressamente che l'affidamento si risolva di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'impresa, della comunicazione con cui l'Amministrazione dichiara che intende valersi della presente clausola:

- a) 3 gravi violazioni da parte della impresa degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte;
- b) arbitrario abbandono del servizio;
- c) atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti;
- d) dichiarazione di fallimento dell'impresa;
- e) cessione del contratto o violazione delle norme relative al subappalto.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Fornitore si impegna inoltre a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge.

Art. 11 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano

Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione potranno essere inviate all'indirizzo comunicazione@polimi.it.

Art. 12 – Foro competente

Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.

Art. 13 – Trattamento dati

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dalla ditta appaltatrice sono trattati dal Politecnico di Milano esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare in questione è il Politecnico di Milano.

Art. 14 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013, il contraente si impegna a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, durante l'espletamento delle attività previste dal presente contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.